

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 30 marzo 2001 con deliberazione numero 14

Testo modificato con deliberazioni consiliari n° 12 del 18.2.2002, n° 71 del 30.12.2002, n° 49 dell'11.10.2005 e n° 19 del 31.3.2008

Le parti evidenziate in giallo hanno efficacia dal primo gennaio 2009

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate anche tributarie nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

ART. 2

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo anche tramite il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo ovvero produrre la comunicazione, entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione e la comunicazione, anche se non redatte sul modello prescritto, sono considerate valide qualora contengano tutti i dati e gli elementi previsti dal modello ufficiale.
3. La dichiarazione e la comunicazione devono essere sottoscritte a pena di nullità. In caso di presentazione di dichiarazione o comunicazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a sottoscriverla entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento dell'apposito invito che è eseguito mediante la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento. Il potere di regolarizzare la dichiarazione e la comunicazione con la sottoscrizione spetta al contribuente ovvero al rappresentante legale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

ART. 3

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

TITOLO III

SANZIONI

ART. 4

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 18 dicembre 1997 sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.
3. Nella graduazione delle misure di sanzione vanno anche osservati i seguenti criteri oggettivi:
 - a. la violazione è da considerarsi meno grave qualora:
 - il contribuente abbia presentato la denuncia spontaneamente prima dell'inizio delle operazioni di rilevazione da parte del Comune, siano esse realizzate nella forma della sottoscrizione di un verbale, di una scheda o dell'invio di un questionario o di un modello anche di denuncia, entrambi da restituire completati e sottoscritti;
 - il contribuente abbia rettificato la denuncia prima dell'inizio delle operazioni di rilevazione da parte del Comune, siano esse realizzate nella forma della sottoscrizione di un verbale, di una scheda o dell'invio di un questionario o di un modello anche di denuncia, entrambi da restituire completati e sottoscritti;
 - il contribuente abbia provveduto al versamento spontaneamente prima dell'inizio delle operazioni di rilevazione da parte del Comune, siano esse realizzate nella forma della sottoscrizione di un verbale, di una scheda o dell'invio di un questionario o di un modello anche di denuncia, entrambi da restituire completati e sottoscritti;

- il contribuente abbia commesso imprecisioni nella compilazione degli atti, documenti e questionari richiesti, tempestivamente consegnati.
- b.** la violazione è da considerarsi più grave qualora:
- venga accertata direttamente dall'ufficio. Ciò potrà avvenire anche mediante l'invio di un verbale o di una scheda da sottoscrivere, o la consegna di un questionario o di un modello anche di denuncia, entrambi da restituire completati e sottoscritti;
 - il contribuente non abbia provveduto alla comunicazione delle informazioni e dei documenti richiesti o alla restituzione di questionari o modelli appositamente inviati o abbia adempiuto dopo il termine stabilito.
- 4.** Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sulla attività di accertamento del Comune.

TITOLO IV SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

ART. 5 Unificazione delle scadenze

- 1.** Il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito a norma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'imposta di pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dovuti per fattispecie impositive permanenti o annuali, sono da pagare entro il mese di aprile, con riferimento all'anno solare in corso, salvo i casi per i quali è espressamente previsto il pagamento rateale.

TITOLO V ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE

ART. 6 Importi minimi d'imposta.

- 1.** Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di € 12,00. Ciò non trova applicazione per l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per i quali l'importo corrispondente è di € 2,00. (PER L'ANNO 2008 IL VERSAMENTO MINIMO È DI € 11,00, GIÀ EFFETTUATO L'ARROTONDAMENTO AI SENSI DI LEGGE, E NON ESISTE LIMITE PER LA PUBBLICITÀ E LE AFFISSIONI.)

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il funzionario del tributo è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
3. Se l'importo da versare è maggiore dei limiti minimi previsti, il pagamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.
4. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998 n. 146.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO VI GRADUAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE

ART. 7 Commisurazione dei tributi

1. Per i tributi comunali non diversamente disciplinati per legge o da regolamento, in presenza di una situazione di imponibilità annuale che si realizzi fino o dopo il 30 giugno, la misura della tariffa è ridotta alla metà. La cessazione della situazione impositiva annuale nel corso dei primi sei mesi, per produrre la riduzione a metà del tributo dovuto, deve essere comunicata entro il termine di pagamento fissato al precedente articolo 6.

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ART. 8 Modalità di riscossione delle entrate

1. I tributi comunali e le altre entrate, da corrispondere anche in autotassazione o derivanti ad attività di liquidazione od accertamento, possono essere pagati attraverso una delle modalità sotto indicate, precisando sempre la causale, l'anno di riferimento e gli elementi che servono per individuare perfettamente il contribuente, come ad esempio, il numero di codice fiscale:
 - a) mediante versamento diretto all'Agente della Riscossione competente per territorio per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili e le entrate riscosse con ruolo esattoriale;
 - b) per mezzo di altro soggetto abilitato alla riscossione in via ordinaria ed in via coattiva, compreso l'affidamento a Società partecipata dal Comune stesso che posseda i requisiti delle Società "in house";
 - c) tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;

- d) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - e) tramite bonifico bancario con accredito in conto di tesoreria.
 - f) con altre modalità secondo disposizioni di legge o di specifici regolamenti di altri tributi comunali.
2. Di norma il Comune riscuote direttamente i tributi e le altre entrate di propria competenza, anche derivanti da attività di liquidazione od accertamento, se non ricorrono i casi di cui alla lettera a) e b) del primo comma.
 3. Le somme di cui al comma precedente, escluse quelle dovute in autotassazione che seguono le norme ad esse specifiche, sono da corrispondere in un'unica soluzione per ogni anno di riferimento, fatta eccezione per i casi previsti dal successivo articolo 9 (Rateazione straordinaria delle entrate).
 4. L'importo annuale dei tributi e delle altre entrate comunali, indicati al precedente comma 3 ed ordinariamente dovuti dai contribuenti, sono ad essi resi noti mediante l'invio di un apposito atto di liquidazione contenente tutte le notizie utili ad individuare gli elementi che costituiscono il presupposto del pagamento, il periodo di riferimento, la tariffa applicata, l'importo da corrispondere, la scadenza ed il modo di pagamento, la misura delle sanzioni e degli interessi da applicare ed i termini per definire od impugnare l'atto.
 5. Nel caso di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, sarà comminata la sanzione del 30% ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e addebitati gli interessi nella misura stabilita dal precedente articolo 3.

ART. 9

Rateazione straordinaria delle entrate

1. Qualora il carico tributario sia costituito o comprenda dei tributi arretrati, il contribuente che non ha impugnato gli avvisi di liquidazione, o di accertamento o di irrogazione di sanzioni può chiedere al funzionario responsabile del tributo, con apposita istanza scritta, di pagare l'importo dovuto in due rate, quando il suo ammontare, anche riferito a più procedimenti, fosse uguale o superiore a € 500,00 (lire 968.135).
2. Nel caso in cui l'importo totale dovuto fosse superiore a € 5.160,00 (lire 9.991.153), il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o assicurativa).
3. La richiesta del contribuente va presentata, a pena di decadenza, prima della normale scadenza indicata nell'atto impositivo. L'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal funzionario responsabile del tributo che contestualmente ridetermina gli importi dovuti e le rispettive scadenze.

Il provvedimento del funzionario responsabile deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente.

4. La prima rata sarà da pagare alla normale scadenza indicata nell'atto impositivo e la seconda il centottantunesimo giorno successivo al primo versamento.
5. All'importo delle singole rate verranno aggiunti gli interessi al tasso legale.
6. In caso di mancato o intempestivo pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo ancora dovuto, puntualmente attualizzato, è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Ciò significa che è preclusa la possibilità di una nuova rateazione.
7. Altre forme di rateazione eventualmente previste nei regolamenti specifici di altri tributi comunali, sono comunque ammesse.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 ad esclusione del comma 1 dell'art. 6 e del comma 1, lettera b) dell'art. 8 che avranno efficacia dal primo gennaio 2009.

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento..... pag. 1**
Art. 2 – Dichiarazione tributaria..... pag. 1

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

- Art. 3 – Misura degli interessi..... pag. 2**

TITOLO III SANZIONI

- Art. 4 – Sanzioni..... pag. 2**

TITOLO IV SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

- Art. 5 – Unificazione delle scadenze pag. 3**

TITOLO V ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE

- Art. 6 – Importi minimi d'imposta pag. 3**

TITOLO VI GRADUAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE

- Art. 7 – Commisurazione dei tributi pag. 4**

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

- Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate pag. 4**
Art. 9 – Rateazione straordinaria delle entrate..... pag. 5

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 10 – Entrata in vigore pag. 6**